

# **COOPERATIVA SOCIALE INFOMEDIA ATS**

## **PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING (D. Lgs. 24/2023)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15/12/2023

# INDICE

## PREMESSA

- 1. Oggetto delle segnalazioni whistleblowing**
- 2. Soggetti legittimati a segnalare**
- 3. Soggetti tutelati**
- 4. Le tutele**
  - 4.1 Tutela della riservatezza**
  - 4.2 Tutela dalla ritorsione**
  - 4.3 Limitazioni della responsabilità**
  - 4.4 Misure di sostegno**
- 5. Canali per le segnalazioni whistleblowing**
- 6. Canale interno**
  - 6.1 Segnalazioni in forma scritta**
  - 6.2 Segnalazioni in forma orale**
  - 6.3 Gestione delle segnalazioni**
  - 6.4 Istruttoria delle segnalazioni**
  - 6.5 Conservazione delle segnalazioni**
  - 6.6 Trattamento dei dati personali (privacy)**
  - 6.7 Segnalazioni anonime**
- 7. Canale esterno**
- 8. Divulgazione pubblica**
- 9. Misure sanzionatorie**
- 10. Iniziative di sensibilizzazione**
- 11. Entrata in vigore**

## PREMESSA

Il presente documento ha come oggetto la regolamentazione da parte della “Cooperativa Sociale Infomedia ETS” (di seguito “Infomedia”) della procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni c.d. whistleblowing, di cui al D. Lgs. 24/2023, nel rispetto delle “Linee guida” deliberate dall’ANAC il 12/07/2023.

Il D. Lgs. 24/2023 ha definito, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, in un unico testo la disciplina sulla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee. A tal fine ha abrogato l'articolo 3 della Legge 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità) ed ha integralmente riformulato:

- l’art. 4 della Legge 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali), introducendo la nullità del licenziamento del segnalante effettuato per ritorsione;
- la lettera f) dell’articolo 2-undecies (Limitazione dei diritti dell’interessato) comma 1 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), includendo tra le limitazioni dei diritti dell’interessato, previsti dagli articoli da 15 a 22 e dall’art. 77 del Regolamento Europeo 2016/679, anche la tutela della riservatezza del segnalante.

Infomedia, che ha allo stato un numero di dipendenti superiore a 50 unità, è tenuta ad applicare integralmente il D. Lgs. 24/2023, in particolare a:

- attivare un canale interno che assicuri la riservatezza del segnalante e delle segnalazioni;
- adottare una apposita procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni;
- formalizzare l’incarico di gestire le segnalazioni interne ad un soggetto dotato di autonomia e indipendenza, anche esterno all’organizzazione, munito dei requisiti di professionalità e competenza, i cui compiti, poteri e responsabilità siano descritti in un apposito contratto vincolante tra le parti.

### 1. Oggetto delle segnalazioni whistleblowing

La segnalazione whistleblowing è la comunicazione, scritta od orale, fatta da un soggetto legittimato (par. 2), di informazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni, conosciuti nell’ambito della propria attività lavorativa, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di una Amministrazione pubblica o di Infomedia, e per effettuare la quale il segnalante intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023.

Dette informazioni possono avere per oggetto:

- a. violazione di normative nazionali:
  - commissione di illeciti in materia penale, civile, amministrativa e contabile;
  - commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti privati;
- b. violazione di normative europee e di disposizioni nazionali che ne danno attuazione, nei seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata; protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; nonché:

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

La segnalazione whistleblowing può essere presentata anche nel caso di:

- condotte volte ad occultare illeciti o violazioni;
- attività non ancora compiute, ma dalle quali il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi illeciti;
- fondati sospetti.

Non possono invece essere oggetto di segnalazione whistleblowing e, pertanto, non potranno essere prese in considerazione:

- le notizie apprese fuori dal proprio contesto lavorativo;
- le irregolarità nella gestione delle attività e nella organizzazione;
- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le notizie che sono già di dominio pubblico;
- le notizie acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere strettamente personale che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti con le figure gerarchicamente sovra ordinate (esempio: vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali con altro lavoratore, relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, etc.).

Il segnalante è tenuto ad effettuare una segnalazione che sia circostanziata e si fondi su elementi concreti, tali da ritenere che si sia verificato o che si possa verificare un fatto illecito. In mancanza egli deve avere una conoscenza diretta e sufficiente di tali fatti in ragione delle funzioni svolte o possedere ragionevoli motivi per ritenere veri i fatti segnalati.

La segnalazione deve contenere, per quanto possibile, tutti gli elementi utili per consentire le conseguenti verifiche sulla fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, in particolare:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi o omessi i fatti segnalati;
- qualsiasi elemento che consenta un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento segnalato e di altri soggetti potenzialmente coinvolti;
- le proprie generalità;
- le modalità con le quali si è venuto a conoscenza del fatto;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

È possibile allegare alla segnalazione documenti che forniscano elementi di fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

## **2. Soggetti legittimati a segnalare**

I soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni whistleblowing sono tutti coloro (solo persone fisiche) che svolgono per Infomedica:

- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- incarico di libero professionista e/o di consulente;
- attività di volontariato o di tirocinio.

Sono altresì legittimati le persone che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, di controllo e di vigilanza, anche qualora tali funzioni vengano esercitate in via di mero fatto.

I soggetti legittimati possono effettuare le segnalazioni anche:

- durante il periodo di prova;
- prima di iniziare il rapporto giuridico, nel caso le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il procedimento della selezione o in altre fasi precontrattuali;
- dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, nel caso le informazioni sulle violazioni siano state acquisite prima di detto scioglimento.

Non sono più legittimati ad effettuare le segnalazioni whistleblowing le Rappresentanze sindacali dei lavoratori, come prevedeva la precedente normativa.

## **3. Soggetti tutelati**

Il D. Lgs. 24/2023 tutela, con le misure previste dal successivo paragrafo, tutte le persone fisiche legittimate ad effettuare le segnalazioni (par. 2) e tutte le persone fisiche o giuridiche che possono essere oggetto di ritorsione indiretta, a causa della segnalazione effettuata da altri, così individuati:

- persona che assiste il segnalante nel procedimento di segnalazione (c.d. facilitatore), operante all'interno del contesto lavorativo di Infomedica e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persona legata al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela, entro il quarto grado, che opera o ha operato in passato presso Infomedica;
- colleghi di lavoro del segnalante, con i quali ha un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria, del segnalante;
- Enti presso i quali il segnalante lavora;
- Enti, non rientranti tra i precedenti, che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

## **4. Le tutele**

Il sistema di protezione previsto dal D. Lgs. 24/2023 si compone delle seguenti tipologie:

- a. Tutela della riservatezza;
- b. Tutela dalla ritorsione;
- c. Limitazioni della responsabilità;
- d. Misure di sostegno.

Non è possibile la rinuncia o la transazione delle misure di protezione, salvo vengano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113 comma 4 del Codice civile.

Le misure di protezione si perdono nel caso venga accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

#### **4.1 Tutela della riservatezza**

Il soggetto incaricato da Infomedia a ricevere e ad istruire le segnalazioni whistleblowing, è tenuto a garantire la riservatezza:

- sulla persona segnalante;
- sul contenuto della segnalazione;
- su eventuali facilitatori;
- sulle persone menzionate nella segnalazione e di quelle successivamente coinvolte.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante, anche in presenza di un procedimento disciplinare a carico del segnalato. L'acquisizione di detto consenso deve avvenire per iscritto, con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la segnalazione. In caso di segnalazione orale, il consenso deve risultare da un apposito verbale.

Infomedia, al fine di assicurare la riservatezza delle segnalazioni whistleblowing nel rispetto del D. Lgs. 24/2023, adotta le seguenti misure:

- ricorso a strumenti di crittografia per la gestione informatizzata delle segnalazioni;
- sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata dal diritto di accesso civico generalizzato;
- rispetto della vigente normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali;
- monitoraggio periodico sull'adeguatezza degli strumenti informatici a tutelare la riservatezza del segnalante;
- monitoraggio periodico sull'efficacia del sistema informatico a garantirne costantemente l'inviolabilità e la salvaguardia delle informazioni e dei documenti.

#### **4.2 Tutela dalla ritorsione**

Infomedia vieta ogni forma di ritorsione nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni o che, comunque, sono tutelati dal D. Lgs. 24/2023.

Detto Decreto definisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione di una segnalazione interna o di una denuncia

all'Anac o di una divulgazione pubblica, che provoca o può provocare a chi ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione un danno ingiusto, anche in forma indiretta.

Pertanto, non si può denunciare una ritorsione se non è stata presentata precedentemente una segnalazione (par. 1), una denuncia (par. 8) o una divulgazione (par. 9), giacché è in relazione a tali azioni che va valutato l'intento ritorsivo del comportamento, atto od omissione posto in essere.

Il D. Lgs. 24/2023 fornisce, non a carattere tassativo, un elenco dei possibili atti di ritorsione:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

Il soggetto che ritenga di aver subito, a seguito di una segnalazione interna o esterna o di una divulgazione pubblica, condotte ritorsive evidenziabili in un provvedimento, espresso in qualsiasi forma, può darne comunicazione all'ANAC, utilizzando il canale esterno (par. 8).

#### **4.3 Limitazioni della responsabilità**

Non è punibile, ed è esclusa ogni responsabilità di natura civile o amministrativa, la persona che nell'effettuare la segnalazione whistleblowing riferisca informazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto (come, ad esempio, la corrispondenza);
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- offensive della reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Detta scriminante, tuttavia, opera solo nei casi in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il segnalante ritiene in modo ragionevole, e non in base a semplici illazioni, che le informazioni da svelare siano veritiere e indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- la segnalazione non è anonima ed è effettuata nel rispetto della presente procedura, in ordine ai requisiti oggettivi (par. 1), ai requisiti soggettivi (par. 2) ed al corretto utilizzo del canale interno (par. 6).

#### **4.4 Misure di sostegno**

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenza offerte al segnalante, a titolo gratuito, sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni.

L'ANAC gestisce e pubblica sul suo sito l'elenco degli Enti del Terzo settore autorizzati a fornire ai segnalanti whistleblowing dette misure.

#### **5. Canali per le segnalazioni whistleblowing**

Il D. Lgs. 24/2023 ha previsto, oltre alla denuncia all'Autorità giudiziaria in presenza dei presupposti di legge, le seguenti tre tipologie di canali per effettuare le segnalazioni whistleblowing:

- Canale interno gestito da Infomedica;
- Canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Divulgazione pubblica.

I segnalanti sono tenuti a utilizzare prioritariamente il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal citato Decreto possono effettuare una segnalazione esterna all'ANAC o la divulgazione pubblica.

#### **6. Canale interno**

Infomedica ha istituito il canale interno per le segnalazioni whistleblowing nel rispetto delle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni", adottate dall'Anac, e della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (privacy), ed ha incaricato un Soggetto esterno (in seguito "Soggetto incaricato"), dotato di autonomia e professionalità, ad acquisire e istruire dette segnalazioni.

Dette segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale.

##### **6.1 Segnalazioni in forma scritta**

Le segnalazioni in forma scritta possono essere effettuate utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito web [www.infomediacooperativa.com](http://www.infomediacooperativa.com) nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione "Segnalazioni whistleblowing", e trasmesse utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [segnalazioni.infomediacooperativa@pec.it](mailto:segnalazioni.infomediacooperativa@pec.it)

L'invio della segnalazione alla suddetta PEC sarà possibile anche tramite posta elettronica ordinaria. L'accesso a detta PEC è riservato al soggetto incaricato della loro gestione ed avverrà tramite canale crittografato, previa procedura di autenticazione a due fattori: i messaggi verranno

recapitati in forma criptata e potranno essere decifrati attraverso una chiave in possesso solo di detto soggetto, il quale non può comunque accedere ai dati del mittente, dati anch'essi criptati, decifrabili con altra chiave di accesso.

Detto sistema garantisce al segnalante la comunicazione automatica dell'avvenuta presa in carico della segnalazione e la possibilità di inviare ulteriori informazioni, di chiedere notizie sullo stato della segnalazione e di ricevere avvisi o convocazioni. Anche l'amministratore del dominio informatico non potrà accedere al contenuto di dette segnalazioni.

Il segnalante, per tutelare al massimo la propria riservatezza, è opportuno che nell'effettuare la segnalazione utilizzi esclusivamente:

- un dispositivo informatico personale;
- un indirizzo di posta elettronica (Pec o e-mail) personale.

In alternativa alla Pec, è possibile trasmettere la segnalazione tramite posta ordinaria, inserendola in una busta sigillata avente la dicitura esterna "NON APRIRE – RISERVATA PERSONALE - segnalazione whistleblower, da spedire alla "Cooperativa Sociale Infomedia ETS", via Vitaliano Brancati n. 14 – 95128 Catania. Detta busta non può essere aperta, non va protocollata nel registro ordinario o informatico e va subito consegnata intatta al soggetto incaricato a gestire le segnalazioni whistleblower.

Al fine di assicurare alla segnalazione un maggior grado di sicurezza sul contenuto e sull'identità del segnalante, è sempre preferibile utilizzare la prima ipotesi (PEC) per la sua trasmissione.

La segnalazione presentata con modalità diverse da quelle sopra descritte sarà trattata come ordinaria. Nel caso il segnalante dichiari successivamente di volersi avvalere del diritto alla riservatezza e delle altre tutele whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, il soggetto che ne ha il possesso è tenuto a trasmetterla al Soggetto incaricato, entro sette giorni dal ricevimento, ed a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa.

## **6.2 Segnalazioni in forma orale**

Le segnalazioni in forma orale sono effettuate su richiesta telefonica della persona segnalante al numero personale del Soggetto incaricato a gestire le segnalazioni, che sarà disponibile sul sito web di Infomedia sia nella sezione "Contatti" che in quella "Società Trasparente – segnalazioni whistleblowing". Entrambi concorderanno telefonicamente le modalità riservate dell'incontro diretto, con riferimento al luogo e all'orario.

Il colloquio avrà la durata massima di 1 ora, sarà verbalizzato nella forma di domande e risposte e, al termine, sarà sottoscritto da entrambi in ogni foglio.

## **6.3 Gestione delle segnalazioni**

Il Soggetto incaricato a prendersi carico della segnalazione è tenuto a:

- registrare, in formato cartaceo e/ informatico, la segnalazione in modo da assicurarne la riservatezza, con l'attribuzione di un codice univoco progressivo (per evitare la identificazione del segnalante) e l'annotazione della data e dell'ora di ricezione;
- rilasciare alla persona segnalante l'informativa sul trattamento dei suoi dati personali, unitamente all'avviso di ricevimento della segnalazione, con l'indicazione del numero di

registrazione assegnato, entro sette giorni dalla data di ricezione, salvo il segnalante non abbia indicato i propri recapiti di contatto;

- adottare ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante, al contenuto della segnalazione e alla documentazione eventualmente allegata;
- valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per la sua ammissibilità e per potere accordare al segnalante le tutele previste dalla vigente normativa (par. 7);
- svolgere le attività istruttorie interne di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti, al fine di accertare la sussistenza o meno della fondatezza della segnalazione;
- comunicare al segnalante l'esito finale della segnalazione entro tre mesi, dalla data in cui è stato dato l'avviso di ricevimento, oppure, in caso di richiesta di integrazioni, entro 3 mesi dal ricevimento delle integrazioni medesime.

In ordine alla valutazione preliminare della segnalazione, il soggetto incaricato procede ad accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi (par. 2) e oggettivi (par. 1) previsti dal presente documento. In caso di esito negativo dichiara l'inammissibilità della segnalazione per la mancanza di detti presupposti o per:

- a. la manifesta mancanza di lesione dell'interesse pubblico;
- b. la manifesta mancanza di lesione dell'integrità di un Ente pubblico, eventualmente interessato, o di quella di Infomedia;
- c. la manifesta incompetenza di Infomedia sulle questioni segnalate;
- d. la manifesta infondatezza della segnalazione per la mancanza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- e. accertato contenuto generico della segnalazione dell'illecito, tale da non consentire la comprensione dei fatti o perché corredata da documentazione non appropriata;
- f. produzione della sola documentazione, in assenza della segnalazione;
- g. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali il nominativo e i recapiti del segnalante, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- h. fatti segnalati già oggetto di attività istruttoria, salvo che la segnalazione non contenga nuovi elementi tali da rendere opportune ulteriori attività di verifica.

Il Soggetto incaricato, nei casi di cui alle lettere d), e) f) e g), può formulare richieste di integrazioni e chiarimenti, e, nel caso valuti la segnalazione inammissibile, ne dispone motivata archiviazione, senza compiere attività istruttorie, e ne da comunicazione al segnalante.

#### **6.4 Istruttoria delle segnalazioni**

Il Soggetto incaricato, accertata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'attività istruttoria, nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza, per verificare la sussistenza e la gravità dei fatti o delle condotte segnalate. A tal fine può:

- instaurare, in caso di ricevimento di una segnalazione non adeguatamente circostanziata, un dialogo, tramite il canale informatico dedicato o di persona, con il segnalante e chiedergli chiarimenti e ulteriori informazioni entro un termine massimo di 15 giorni;
- acquisire atti e documenti dagli uffici di Infomedia;
- coinvolgere, qualora necessario, terze persone tramite audizioni o altre richieste avendo sempre cura di tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato.

Al Soggetto incaricato di istruire le segnalazioni non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da Infomedia, oggetto della segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti.

Il Soggetto incaricato dispone l'archiviazione della segnalazione, con adeguata motivazione, qualora riconosca, a conclusione delle attività istruttorie, la manifesta infondatezza dei fatti segnalati, e ne dà comunicazione al segnalante.

In relazione alle segnalazioni non palesemente infondate, detto Soggetto può formulare proposte, come l'avvio di procedimenti disciplinari e l'adozione di ulteriori misure di protezione, nonché suggerire azioni volte a colmare eventuali gap organizzativi e/o di controllo evidenziati, anche indirettamente, dalla segnalazione. Dette proposte e suggerimenti devono essere formalizzati per iscritto in una apposita relazione, da inviare al Presidente di Infomedia, con l'avvertenza di continuare a tutelare l'anonimato del segnalante.

Il Soggetto incaricato, nel caso sia obbligato a trasmettere la segnalazione ad altro soggetto, comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale.

A conclusione degli accertamenti e delle suddette attività, Il Soggetto incaricato informa il segnalante dell'esito o dello stato della procedura, che deve necessariamente concludersi entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di ricevimento della segnalazione.

Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni sullo stato della segnalazione.

### **6.5 Conservazione delle segnalazioni**

Le segnalazioni whistleblowing, i relativi atti istruttori e la documentazione acquisita sono conservati e catalogati dal Soggetto incaricato presso gli uffici amministrativi di Infomedia, con idonee misure per assicurare la loro riservatezza e sicurezza, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura.

Solo Il Soggetto incaricato ed eventuali soggetti preventivamente autorizzati potranno accedere a detti documenti.

### **6.6 Trattamento dei dati personali (privacy)**

Infomedia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti dalle segnalazioni interne, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è tenuta a fornire idonee informazioni alle

persone interessate dalla segnalazione (segnalante, facilitatore, persone coinvolte e persone menzionate) sul trattamento dei loro dati personali, soprattutto con riferimento alla tutela dei loro diritti.

In merito a detta tutela, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, le persone coinvolte o comunque menzionate dalla segnalazione non possono esercitare i diritti che il suddetto Regolamento UE riconosce agli interessati (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione al trattamento e, di conseguenza, di ricorso al Garante della privacy) senza il consenso del segnalante. Ciò in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Al segnalante l'informativa sul trattamento dei suoi dati personali può essere resa:

- in caso di segnalazione scritta, dal Soggetto incaricato unitamente all'avviso di ricevimento della segnalazione (entro sette giorni);
- in caso di segnalazione scritta mancante di un recapito informatico personale, tramite pubblicazione sul sito web nella sezione "Società Trasparente" – Sottosezione "Segnalazione whistleblowing".
- in caso di segnalazione orale, dal Soggetto incaricato con la consegna a mano dell'informativa in occasione dell'incontro diretto, da citare nel relativo verbale.

Laddove, all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione, si avvii un procedimento sanzionatorio nei confronti di un soggetto diverso dal segnalante, a quest'ultimo va resa una specifica informativa.

Ai fini dell'utilizzo dei dati personali, il Titolare del trattamento è tenuto a nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni whistleblowing nella persona del Soggetto incaricato, dando le seguenti prescrizioni:

- Trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccogliere detti dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- assicurare che i dati siano esatti e aggiornati;
- conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della relativa segnalazione, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- adottare, ai fini della sicurezza dei dati personali, misure tecniche ed organizzative adeguate a evitare trattamenti non autorizzati o illeciti e/o la perdita, la distruzione e danni accidentali;
- effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, al fine di individuare ulteriori misure tecniche necessarie per evitare tale rischio;
- rendere ai soggetti interessati l'informativa sul trattamento dei loro dati personali, con le modalità sopra descritte;
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;

- garantire, tramite il Responsabile del sistema informatico, il divieto di tracciamento del canale interno utilizzato per le segnalazioni whistleblowing.

### **6.7 Segnalazioni anonime**

Sono segnalazioni anonime quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Dette segnalazioni sono trattate come ordinarie (non whistleblowing) ed il segnalante non potrà beneficiare delle misure di protezione disposte dal D. Lgs. 24/2023 (par. 4).

La segnalazione anonima è oggetto di valutazione, in termini di ammissibilità e di fondatezza, da parte del Presidente di Infomedica o del soggetto delegato, non va registrata come riservata e va conservata per cinque anni dalla sua definizione.

Possono essere presi in considerazione solo le segnalazioni anonime che risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati, con l'indicazione, a titolo esemplificativo, di nominativi, di uffici specifici, di procedimenti o di eventi particolari.

Se il segnalante anonimo svela successivamente la sua identità, il soggetto ricevente è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza e di protezione disposto dal D. Lgs. 24/2023 ed a trasmettere la segnalazione al Soggetto incaricato entro i successivi 7 giorni.

### **7. Canale esterno**

Il canale esterno per le segnalazioni whistleblowing è gestito esclusivamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno di Infomedica non risulta attivo o, se attivo, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione, utilizzando il canale interno, che non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione si trasmette all'ANAC secondo le modalità rese pubbliche accedendo nel portale del sito (<https://www.anticorruzione.it>) relativo al servizio "Segnalazione di condotte illecite – whistleblowing". Dette modalità consentono al segnalante di effettuare la segnalazione sia in forma scritta, tramite una piattaforma informatica, sia in forma orale, tramite una linea telefonica o un sistema di messaggistica vocale o direttamente richiedendo un incontro personale.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità.

La segnalazione esterna presentata erroneamente ad Infomedica deve essere trasmessa all'ANAC entro sette giorni dalla data di ricevimento, dandone avviso al segnalante.

### **8. Divulgazione pubblica**

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, cioè rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nelle seguenti ipotesi:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione tramite il canale interno e/o quello esterno, nei termini previsti dal D. Lgs. 24/2023, senza ricevere alcun riscontro;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione tramite il canale esterno possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Al di fuori delle suddette condizioni la divulgazione pubblica non può considerarsi lecitamente presentata.

## **9. Misure sanzionatorie**

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 24/2023, spetta all'ANAC applicare al responsabile, sia nel settore pubblico che in quello privato, sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare:

- a. da € 10.000,00 a € 50.000,00 quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b. da € 10.000,00 a € 50.000,00 quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c. da € 10.000,00 a € 50.000,00 quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza, di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023;
- d. da € 10.000,00 a € 50.000,00 quando accerta che non sono stati istituiti i canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- e. da € 10.000,00 a € 50.000,00 quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- f. da € 10.000,00 a € 50.000,00 quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il Soggetto incaricato a gestire le segnalazioni;
- g. da € 500,00 a € 2.500,00 quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare di competenza di Infomedica, eventuali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il

denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di strumentalizzazione dell'Istituto del whistleblowing, oggetto della presente procedura.

#### **10. Iniziative di sensibilizzazione**

Infomedia è tenuta a mettere a disposizione di tutti i soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni Whistleblowing (par. 2) la presente procedura, subito dopo la sua approvazione, e ad organizzare per il personale dipendente iniziative di informazione e formazione sui contenuti del presente documento, in particolare sulle sue finalità, sui canali di segnalazione, sulle relative procedure, sugli obblighi di segnalazione, sul divieto di ritorsione, sui diritti e sulle responsabilità.

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità anche alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano un rapporto giuridico con Infomedia, il presente documento è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" - Sotto sezione "Segnalazioni whistleblowing", presente nel sito web: [www.infomediacooperativa.com](http://www.infomediacooperativa.com)

Nella suddetta sotto sezione va altresì pubblicato anche il modello per effettuare le segnalazioni, proposto dalla società, e l'informativa sul trattamento dei dati personali del segnalante e degli altri soggetti nominati nella segnalazione.

Con riferimento ai soggetti esterni, prescindendo dalla tipologia contrattuale, Infomedia è tenuta ad adeguare i relativi contratti, evidenziando la loro legittimazione ad effettuare segnalazioni whistleblowing e le eventuali responsabilità sanzionabili da Infomedia.

#### **11. Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di Segnalazioni whistleblowing, di cui alla normativa in premessa citata.

La presente procedura entrerà in vigore il 17 dicembre 2023, previa approvazione da parte del CdA e pubblicazione sul sito web.